

---

# Se il contribuente contesta il consorzio di bonifica l'onere della prova grava sul consorzio

---

di [Maurizio Villani](#)

**Publicato il 12 Maggio 2015**

In caso di contestazione sull'importo richiesto è il consorzio a dover provare che il fabbricato gode dei vantaggi della sua attività.

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'importante sentenza n. 2241 del 6 febbraio 2015 ha stabilito alcuni interessanti principi in merito alla **tassazione dei contributi di bonifica**.

In tema di contributi di bonifica, qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell'ambito di "un piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza del beneficio .



Tuttavia, ove il proprietario degli immobili contesti il piano di classifica, o con riferimento alla sua legittimità, o con riferimento al suo contenuto, viene meno la presunzione del beneficio e l'onere della prova torna a gravare sul consorzio.

Costituisce contestazione avente ad oggetto la legittimità del piano di classifica la denuncia circa la sua predisposizione senza la previa adozione del piano generale di bonifica previsto dalla legge statale e regionale.

Ne consegue che il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata

impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, Cass. n. 654/12; sez. un. n. 11722/10).

Tale indirizzo seguito da moltissime altre decisioni muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione della avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (v. ancora Cass. n. 4671/12; n. 17066/10, nonché infine Cass. n. 13176/14). Cosicché, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun



onere probatorio aggiuntivo grava sul Consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria.

La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorzio posti all'interno del perimetro di contribuzione (v. sez. un. n. 26009/08, cui addde Cass. n. 17066/10).

E' opportuno aggiungere che il piano di classifica può certamente evidenziare l'avvenuto compimento di opere non previamente definite dalle linee di intervento della bonifica generale, le quali si siano rese necessarie per la salvaguardia del miglioramento fondiario. E in tal senso il piano di classifica può supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di bonifica. Tuttavia, in questo caso, è onere del Consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorzio.

Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la succitata sentenza, il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimità del piano classifica, fa venir meno la

presunzione del beneficio ritratto dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l'inversione dell'onere della prova sul Consorzio che, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, ha poi la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio.

9 maggio 2015

Maurizio Villani